

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. **72** data 05/06/2024

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA PER TIROCINI OGGETTO: DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO RIVOLTI AGLI STUDENTI

L'anno duemilaventiquattro il giorno cinque del mese di Giugno alle ore 13,45 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

1. LO FARO 2. VASTA 3. FISICARO 4. SANZARO 5. FANGANO	Rosario Giuseppe Giuseppe Efrem Rossana	: >		X	Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessora
			4	1	

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa Anna Bongiorno. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

図 di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)					
	aggiunte/integrazioni (1)				
	modifiche/sostituzioni				
	con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1) con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91.				

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: convenzione con l'Università degli Studi di Messina per tirocini di formazione e orientamento rivolti agli studenti dell'Ateneo.

Proponente:

Redigente: f.to Lucia Giannì

Premesso che:

- tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale vi è quello di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- le Università promuovono tirocini curriculari da svolgere durante il periodo di frequenza dei corsi di studio o di formazione, a favore dei propri studenti iscritti ai corsi di qualunque livello al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari:

dato atto che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 e dal regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica con decreto n. 142 del 25 marzo 1998:

che il decreto interministeriale di cui sopra, all'art, 4, prevede tirocini svolti sulla base di convenzioni stipulate tra soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

considerato che diversi studenti lentinesi iscritti all'Università degli Studi di Messina hanno richiesto di poter effettuare tirocini presso i servizi e gli uffici di questo Comune;

che il Comune di Lentini negli anni precedenti ha già stipulato convenzioni con diversi atenei universitari e che quella con l'Università di Messina, risalente al 2019, è caduta in prescrizione col subentrare della più recente era digitale;

ritenuta l'opportunità di stipulare nuova apposita convenzione con l'Università degli Studi di Messina, per consentire agli studenti del territorio di continuare a compiere tirocini di formazione e orientamento presso i servizi e gli uffici comunali;

vista la nuova documentazione inviata dall'ateneo di Messina per la stipulazione delle convenzioni con gli Enti Pubblici che si allega;

Visti

- l' O.EE.LL. vigente lo Statuto Comunale;
- lo statuto del Comune di Lentini;

PROPONE

per le motivazioni esposte nella superiore premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate,

- 1) di approvare lo schema di convenzione di tirocinio ed orientamento predisposto dall'Università di Messina, allegato al presente provvedimento, al fine di poter stipulare una convenzione per tirocini di formazione e orientamento;
- 2) di integrare con dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, così come richiesto dall'Ateneo, lo schema di convenzione;
- 3) di autorizzare il Coordinatore dell'8° Settore alla sottoscrizione della convenzione de quo individuando uno o più referenti aziendali.
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Ente e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale, così come previsto dal d.lgs. n. 33/2013-

PARERI

Proposta di delibera G.M. dell' 8° settore

OGGETTO: convenzione con l'Università degli Studi di Messina per tirocini di formazione e orientamento rivolti agli studenti dell'Ateneo.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Coordinatore dell' 8° Settore dott. Giuseppe Cardello



IMPOSTA DI BOLLO € 16.00



Università degli Studi di Messina

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dalla Magnifica Rettrice Prof.ssa Giovanna Spatari nata a Messina il 21/10/1965.

E				
			(denominazione	dell'Azienda ospitante)
Settore di attività			***************************************	
con				
Sede legale in		via		
C.F./P.IVA				
d'ora in poi denominato	"Soggetto Ospital	nte", rappresentato/a	dal Sig	
nato a		, il	********	

Premesso che

- ai sensi degli artt. 27 e 92 del D.P.R. n. 382/1980, le Università possono stipulare convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale e convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento;
- ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera a) della L. n. 196/1997 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui alla citata norma, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera, tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio, le attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 (Finalità)

1. Le disposizioni della presente convenzione si riferiscono ai tirocini curriculari, ovvero i tirocini svolti da studenti in regola con l'iscrizione ad un Corso di laurea, Corso di laurea magistrale, Corso di laurea magistrale a ciclo unico, Master, e nonché corsi di Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione che non facciano parte di una rete formativa ,qualora detti tirocini siano previsti dalle offerte formative in via obbligatoria e/o facoltativa dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella

carriera di studi.

2. il Soggetto Ospitante______si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti dell'Ateneo, d'ora in poi denominati "tirocinanti", su proposta degli Studi di Messina (Soggetto

3. Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare il rapporto numerico tra i tirocinanti e il numero di dipendenti presenti nella sede di svolgimento del tirocinio, come specificato nelle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni del 25 maggio 2017, Regione Sicilia e successive modificazioni.

Art. 2 (Natura, durata e progetto formativo)

- 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
- 2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor, designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico—organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante.
- 3. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. La durata del tirocinio deve essere congrua, in relazione agli obiettivi formativi.
- 4. Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda/Ente ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto dal Soggetto Promotore, d'intesa con il Tutor Aziendale, un progetto formativo individuale sottoscritto per l'Università dal tutor accademico, dal Coordinatore del Corso di Studi o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studi, dal Tutor Aziendale e dal Tirocinante, contenente:
- il nominativo del tirocinante;

Promotore).

- i nominativi del tutor accademico e del responsabile aziendale
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso le strutture del Soggetto Ospitante;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio e i CFU riconosciuti;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile ed infortunio sul lavoro.

Art. 3 (Obblighi del tirocinante)

- 1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs 81/08;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare le indicazioni del tutor/responsabile aziendale e del tutor accademico;
- frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati;
- attestare la propria presenza presso la sede del tirocinio mediante apposizione di firma all'entrata e all'uscita in un apposito registro predisposto a cura del soggetto ospitante.

A tale fine l'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.

2. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al Soggetto Promotore e all'Azienda/Ente ospitante, con congruo preavviso. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale.

Art. 4 (Obblighi del Soggetto Promotore)

- 1 Il soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio ma rientranti nel progetto formativo.
- 2 Il soggetto promotore si impegna a far pervenire, alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5 (Obblighi del Soggetto Ospitante)

- 1. Il Soggetto Ospitante si impegna a:
 - rispettare e far rispettare il progetto di formazione ed orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
 - segnalare al Soggetto Promotore eventuali variazioni (sede, orario etc.) di quanto stabilito nel progetto formativo;
 - segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio;
- rilasciare al tirocinante una relazione alla fine del tirocinio che attesti il raggiungimento degli obiettivi formativi e il corretto svolgimento del tirocinio stesso;
- in caso di infortunio del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore, affinché questo provveda a darne segnalazione, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL e alla compagnia assicurativa prescelta.
- 2. Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs 81/2008. Eroga in particolare la formazione specifica in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta mentre è a cura dell'Università, in qualità di soggetto promotore, fornire al tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (D.lgs 81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).
- 3. Durante lo svolgimento delle attività il soggetto ospitante ha l'obbligo di equiparare il tirocinante al lavoratore dipendente, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro.

Art. 6 (Durata e termini di recesso)

1. La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della seconda sottoscrizione e repertorio a cura del Soggetto Promotore e potrà esser rinnovata, mediante accordo espresso tra le parti.

2. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento a mezzo PEC, attraverso comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni; il recesso o la sua naturale scadenza non avranno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi individuali.

Art. 7 (Trattamento dei dati)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale scambiati in relazione o in dipendenza del presente atto saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 ed in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti negli artt.1,3,e 11 del Codice. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti di cui all'art. 7 del Decreto Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sulle norme di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 8 (Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione)

- **1.** La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990 e s.m.i.. e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC.
- 3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 9 (Foro Competente)

- 1.Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione.
- 2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del Codice di Procedura Civile.

Art. 10 (Norme Finali)

1.Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le Parti rimandano alla normativa (regionale, nazionale ed europea) nonché regolamentare in materia.

Università degli Studi di Messina La Rettrice Prof.ssa Giovanna Spatari (firmato digitalmente) Per l'Azienda Ospitante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O ATTO DI NOTORIETÀ SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE AZIENDA/ASSOCIAZIONE/ENTE PUBBLICO

(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto
consapevole della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
con riferimento alla richiesta di Convezione e alla luce del D.L. 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 della legge n° 196/1997 ed alle Linee Guida di cui all'Accordo Stato-Regione sancito in data 25/05/2017, recepito con Delibera n. 292 del 19/07/2017 e in ottemperanza alla successiva nota n. 34205 del 12/09/2017
DICHIARA
di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs.n.81/2008, ovvero, ove non vi fosse soggetta (ditta individuale), dovendo ospitare un tirocinante, si impegnerà a sottostare, comunque, a tutti i vincoli imposti dalla normativa;
a) di non avere effettuato licenziamenti, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
b) di avere ad oggi n unità lavorative a tempo determinato/indeterminato e quindi di rispettare il limite numerico secondo le previsioni dell'art.68 della L. R. 9/2013;
c) di non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, il personale sospeso/licenziato, il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione nonché concentrando la richiesta di l'attivazione del tirocinio in periodi di picco delle attività in specifici periodi dell'anno;
d)di non ospitare in qualità di tirocinanti i lavoratori licenziati dallo stesso nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
e) di non poter contemporaneamente per lo stesso tirocinio ricoprire il ruolo di soggetto promotore e

DICHIARA ALTRESI'

soggetto ospitante;

a) di aver preso visione del codice dei comportamenti nella comunità universitaria ispirati ad etica pubblica dell'Università degli Studi di Messina, pubblicato sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo: https://archivio.unime.it/it/node/85249 e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta in esso previsti,			
b) di impegnarsi a rispettare le condizioni e i termini dell'accordo;			
i) di eleggere quale proprio domicilio, ai fini del predetto accordo, il seguente indirizzo: Via/Piazza, c.a.p			
Si allega: 1. fotocopia del documento d'identità del sottoscrivente in corso di validità.			
Luogo e data			
TIMBRO E FIRMA			

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive		
L'ASSESSORE ANZIANO	Li SINDACO Fer	SEGRETARIO GENERALE
The Call	montoje	S/Cuga
009		Segre
÷		//
È copia conforme per uso amministrativo		IL SEGRETARIO GENERALE
Lì,		- 0 -
La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esec	uzione all'ufficio	con prot. n
• .	IL RESPONSABILE	DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA
Lì,	veror construction and the construction of the	
Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, com		i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito
informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it al n in dat	€ 6 GIU 2024	
www.comune.lentini.sr.it al n in dat	a	
e che avverso il presente atto, nel periodo dal 6 6	11U 2024 al 2 1	, non sono pervenuti reclami
	IL RESPO	ONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO
Lì,	74514.4F434	
CERTIFIC	CATO DI PUBBLICA	AZIONE
l sottoscritto Segretario certifica, su conforme attesta	zione del Responsabile del se	rvizio protocollo, che la presente deliberazione è
tata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico	del Comune www.comune.le	ntini.sr. it dal 💂 🥻 GNU 2024 al
a norma dell'art. 197 del vigen	te O.EE.LL. e che contro la s	tessa – non – sono stati presentati reclami.
G1U 2024		IL SEGRETARIO GENERALE
.ì,		
0 1	5 GIU 2024 ai	LEN
a presente delibera è divenuta esecutiva in data 👤 🕆	ai sons	dell art 12, comma 2, della L.R. n.44/91
n 5 GIU ono4	ರ(₺\&	SEGRETARIO GENERALE
, 0 5 GIU 2024	1	JE VI WYN
	- 95	g(e) //
		//